

## Direttive inerenti all'ammissione all'esame di professione per massaggiatori e massaggiatrici medicali Oda MM


### Direttive inerenti all'equipollenza di titoli di livello secondario II

#### 1. Definizione livello secondario II

Per livello secondario II si intende il proseguimento della formazione una volta terminata la frequenza delle scuole dell'obbligo. Comincia a circa 9 anni dall'inizio della scuola elementare (a circa 16 anni) e comprende sia formazioni nell'ambito professionale sia formazioni nell'ambito della cultura generale. In linea di massima, tali formazioni hanno una durata di 2-4 anni e si concludono con l'ottenimento di una maturità, di un certificato di scuola media specializzata, di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica.

I titoli di livello secondario II permettono, ad eccezione del certificato federale di formazione pratica, di accedere a una formazione di livello terziario. Il certificato federale di formazione pratica invece permette di accedere a una formazione professionale di base della durata di tre o quattro anni che si conclude con l'ottenimento di un attestato federale di capacità.

#### 2. Sistema di formazione svizzero



## **2. Titoli di livello secondario II riconosciuti per l'ammissione all'esame di professione per massaggiatori medicali**

### **2.1 Titoli di cultura generale collocati al livello secondario II**

- Maturità liceale
- Certificato di scuola media specializzata (già scuola di diploma – formazione triennale)
- Maturità specializzata
- Certificato di un liceo o una scuola cantonale (liceo/collegio, lycée/collège, scuola media di commercio, scuola d'arti e mestieri di informatica, ecc.)

### **2.2 Titoli professionali di livello secondario II**

- Attestato federale di capacità (AFC) (titolo ottenuto dopo un apprendistato della durata di tre o quattro anni oppure dopo una formazione professionale di base)
- con o senza maturità professionale

### **2.3 Titoli professionali di apprendistati che in passato duravano due anni**

La commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) riconosce quali titoli professionali equivalenti al livello secondario II, i titoli professionali conseguiti in passato al termine di formazioni biennali che attualmente non esistono più nella stessa forma, a condizione che vi sia un'esperienza professionale di almeno 3 anni nella rispettiva professione (grado di occupazione dell'80% = 624 giorni di lavoro con un impiego al 100%).

Tale eccezione vale unicamente per le formazioni che al momento in cui sono state svolte non esistevano quali formazioni triennali.

La formazione svolta e la relativa esperienza professionale sono da comprovare con diploma/certificato, certificati di lavoro o dichiarazioni. I rispettivi documenti devono contenere la durata e il grado d'impiego (in %) della formazione e/o dell'esperienza professionale.

Persone che lavorano quali indipendenti possono comprovare l'esperienza professionale con un'autocertificazione ed i relativi conteggi AVS (estratto del proprio conto AVS).

### **2.4 Persone portatrici di handicap con diritto alla compensazione degli svantaggi**

Persone portatrici di un handicap che non le ha permesso di concludere una formazione professionale in precedenza, possono svolgere una formazione triennale specifica per massaggiatore medicale che sia adatta a persone con disabilità. Tale formazione deve comprendere dei periodi di pratica clinica nell'ambito delle cure e delle pratiche cliniche e viene a compensare il mancante titolo professionale di livello secondario II.

### **3. Titoli stranieri di cultura generale a livello secondario II**

Per le candidati/i candidati provenienti dall'estero, la commissione GQ, in linea di massima, riconosce i seguenti titoli quali equivalenti al livello secondario II:

- formazione di almeno 3 anni riferita a un'attività professionale e conclusasi con un esame finale
- titolo di livello secondario II che è equivalente
- titolo di livello terziario

### **4. Verifica dell'equipollenza da parte della commissione GQ**

#### **4.1 All'iscrizione all'esame di professione**

Alle candidate/ai candidati che richiedono la verifica dell'equipollenza dei propri titoli soltanto al momento dell'iscrizione all'esame di professione, non è garantita l'ammissione allo stesso.

#### **4.2 Prima di iniziare la formazione**

*Vedi punto 4.2, pagina 6.*

## Direttive inerenti al riconoscimento di un anno di esperienza pratica

### 1. Regolamento d'esame OdA MM

Secondo il punto 3.31 del Regolamento d'esame OdA MM sono da soddisfare i seguenti requisiti per l'ammissione all'esame di professione:

*All'esame finale è ammesso chi:*

- a) *ha svolto una formazione professionale di base ed è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o di un titolo considerato equivalente;*
- b) *può attestare almeno un anno di esperienza pratica;*
- c) *dispone delle necessarie convalide dei moduli rispettivamente delle relative conferme di equipollenza;*
- d) *non ha nessuna iscrizione nel casellario giudiziale che possa compromettere la sua attività professionale.*
  
- e) *Possono essere ammessi all'esame anche candidati portatori di una disabilità che non hanno avuto la possibilità di svolgere una formazione professionale in precedenza, che però hanno effettuato una formazione triennale per massaggiatore medicale specifica e adattata a persone disabili. La stessa deve comprendere dei periodi di pratica clinica nell'ambito delle cure e delle pratiche cliniche. I candidati devono inoltre soddisfare quanto richiesto al punto d).*

### 2. Esperienza pratica secondo la LFPr

L'articolo 28 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) stabilisce che l'ammissione a un esame di professione presuppone un'esperienza pratica.

*Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori*

<sup>1</sup> *Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato.*

<sup>2</sup> *Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI. Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l'articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del 18 giugno 20041 sulle pubblicazioni ufficiali.<sup>2</sup>*

<sup>3</sup> *Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura d'approvazione.*

<sup>4</sup> *I Cantoni possono proporre corsi preparatori.*

### 3. Comprovazione esperienza pratica

Al momento della loro iscrizione all'esame di professione per massaggiatori medicali, le candidate/i candidati sono tenuti a comprovare di aver svolto un'attività pratica per la durata complessiva di un anno.

Nel calcolo dell'esperienza pratica sono cumulabili varie attività. La durata totale dell'esperienza pratica deve corrispondere almeno a un anno con un grado d'impiego dell'80% risp. a un totale di 208 giorni di lavoro con un grado d'impiego del 100%

**Sono considerate esperienze pratiche:**

- Attività lavorative in una professione in cui è stata svolta una formazione
- Attività lavorative non facenti parte di nessuna formazione che sono state svolte prima, durante o dopo la formazione per massaggiatore medicale
- Periodi di pratica non facenti parte di nessuna formazione (volontariato, servizio civile)
- Lavori svolti durante i periodi di vacanza nell'ambito della scuola, della formazione e degli studi
- Volontariato in istituti sociali e associazioni sportive o assistenza in colonie, ragazza/o alla pari, ecc.
- Servizio militare

**Non sono considerate esperienze pratiche:**

- Stage pratico svolto durante la formazione per massaggiatore medicale (convalida modulo 8)
- Stage pratici che sono stati svolti nell'ambito di una formazione (p.es. OSS, maturità professionale, scuola media di commercio, ecc.)
- Attività lavorativa svolta nell'ambito di un apprendistato

## **4. Valutazione della commissione GQ**

### **4.1 All'iscrizione all'esame di professione**

Alle candidate/ai candidati che richiedono una valutazione dell'equipollenza del proprio titolo soltanto nel momento in cui si iscrivono all'esame di professione e/o che non riescono a comprovare in modo chiaro la propria esperienza pratica e richiedono una relativa valutazione da parte della commissione GQ unicamente quando si iscrivono all'esame di professione, non è garantita l'ammissione all'esame di professione.

### **4.2 Prima di iniziare la formazione**

La commissione GQ dell'OdA MM valuta, se richiesto, l'equipollenza di titoli formativi ed il riconoscimento dell'esperienza pratica di candidate/candidati prima che essi svolgano la formazione per massaggiatore medico o nel corso della stessa.

Per tale valutazione sono da inoltrare all'OdA MM i seguenti documenti:

- curriculum vitae
- diploma / certificato / pagella finale della formazione svolta
- descrizione della durata e dei contenuti della formazione svolta
- se disponibile, certificato di equivalenza rilasciato dall'autorità che ha rilasciato il titolo
- certificati di lavoro e/o dichiarazioni del datore di lavoro
- autocertificazione per indipendenti corredata dai relativi conteggi AVS (estratto del conto individuale AVS)

Tutti i documenti devono contenere delle informazioni riguardanti la durata e il grado d'impiego (%) concernenti l'esperienza pratica.

I documenti inoltrati devono essere redatti in una lingua nazionale svizzera o in inglese. Nel caso di originali redatti in altre lingue si richiede una traduzione autenticata.

Una volta che la commissione GQ dell'OdA MM ha concluso la valutazione dei documenti, la candidata/il candidato riceve una decisione scritta che sarà da allegare al dossier d'iscrizione nel caso di una successiva iscrizione all'esame di professione.

Per le valutazioni di cui sopra si richiede una tassa di CHF 200.--. Tale importo sarà dedotto dalla spesa amministrativa richiesta nel momento dell'iscrizione all'esame di professione.